

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ufficio centrale per l'applicazione del sistema di regolazione del lavoro accessorio

Roma, 16/12/2014

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 169

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: **Corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, oppure di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale (art. 4, comma 24, lett. b) legge 28 giugno 2012, n. 92). Disposizioni per il biennio 2014-2015**

SOMMARIO: **1. Premessa e quadro normativo**
2. Ambito di applicazione

3. Misura e durata del beneficio

3.1 Contributo per l'acquisto di servizio di baby sitting – modalità di ritiro e utilizzo dei voucher

3.2 Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture

4. Presentazione della domanda di accesso al beneficio

5. Variazione e cancellazione della domanda

6. Accoglimento o rigetto della domanda

7. Rinuncia al beneficio

8. Monitoraggio della spesa

1 - Premessa e quadro normativo

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

Con decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell' 11 dicembre 2014 n.287 (All.1), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per ciascun anno di sperimentazione.

Il contenuto della presente circolare innova ed integra quanto disposto con la circolare INPS n.48 del 28 marzo 2013.

2 – Ambito di applicazione

Ai sensi del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, al beneficio (nelle due misure sopra indicate) possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.

In proposito si rammenta che tutte le lavoratrici (autonome) iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata).

A tali lavoratrici, inoltre, la misura sperimentale in argomento è concessa avendo presente che il congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (circolare del 21 dicembre 2007, n. 137).

Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.

Non sono ricomprese nel beneficio le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250).

Sono, in ogni caso, escluse:

1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.

3 - Misura e durata del beneficio

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, secondo la tabella allegata alla presente circolare (All.2).

Nel caso in cui la madre lavoratrice richiede il contributo per l'acquisto dei servizi di baby sitting, l'Istituto consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia (paragrafo 3.1).

I voucher in questione rientrano nella disciplina dell'art. 72, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell'INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell'importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia (paragrafo 3.2).

Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.

Se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale.

Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

3.1 Contributo per l'acquisto di servizio di baby sitting – modalità di ritiro e utilizzo dei voucher

I voucher (o buoni lavoro) consegnati alle madri richiedenti sono unicamente cartacei.

I voucher, per l'importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio dichiarato nella domanda, se diverso dalla residenza.

La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente.

In ogni caso i voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.

Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l'automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del

periodo di congedo parentale a cui la madre aveva rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.

La madre lavoratrice che beneficia di più contributi per servizi di baby sitting (ipotesi di contributo richiesto per più figli) all'atto del ritiro dei voucher dovrà espressamente indicare il codice fiscale del figlio al quale il contributo ritirato si riferisce.

In analogia alle modalità già in uso nell'utilizzo dei buoni lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

- il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante),
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell'INAIL,
- il sito www.inail.it /Sezione 'Punto cliente',
- la sede INPS

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare al prestatore/prestatrice i voucher - provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

Il prestatore/prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all'incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all'annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.

I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

3.2 Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture

Il contributo per la fruizione dei servizi per l'infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall'Istituto.

Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) ed è aggiornato in tempo reale, affinché le lavoratrici possano consultarlo prima di effettuare l'iscrizione del bambino alla struttura prescelta e prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.

Le strutture già presenti in elenco per il primo anno di sperimentazione, che non siano state escluse o non si siano cancellate, qualora intendano iscriversi anche per gli ulteriori due anni di sperimentazione (2014-2015), dovranno accedere alla procedura on line solo per manifestare la volontà di permanere nell'elenco. Le strutture non ancora iscritte, invece, dovranno

presentare domanda on line, mediante PIN dispositivo (Circolare INPS n.50 del 15 marzo 2011).

Le istruzioni per l'iscrizione o la conferma delle strutture eroganti servizi per l'infanzia, nonché le modalità di pagamento delle stesse, sono pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: home page>avvisi e concorsi>avvisi.

Le procedure telematiche di iscrizione/conferma di iscrizione resteranno attive fino al 31 dicembre 2015.

L'Istituto provvederà a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, ad ogni struttura il nominativo delle madri beneficiarie, nonché il numero di mesi di beneficio concesso.

Il pagamento sarà corrisposto direttamente dall'INPS alla struttura scelta fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di sei mesi, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria; le somme saranno erogate, nei termini di legge, a seguito dell'invio della richiesta di pagamento da parte della struttura alla sede provinciale INPS territorialmente competente. Nella richiesta dovranno essere riportati:

- il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice;
- il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2014, gennaio 2015...);
- il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.

Le strutture presenti nell'elenco, sono altresì tenute ad inviare presso la propria sede provinciale INPS territorialmente competente, unitamente alla richiesta di pagamento, il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre beneficiaria di utilizzo del contributo economico.

4 - Presentazione della domanda di accesso al beneficio

La domanda deve essere presentata all'Istituto esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011) oppure tramite patronato.

Le istruzioni per la presentazione della domanda di beneficio sono consultabili sul sito web istituzionale attraverso il seguente percorso: *avvisi e concorsi* -> *avvisi*.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> *Servizi per il cittadino* -> *Autenticazione con PIN* -> *Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito* -> *Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia*.

Nella domanda la madre lavoratrice deve:

- a) indicare a quale dei due benefici intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore (si precisa che la scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione);
- b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
- c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
- d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.

Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015).

5 - Variazione e cancellazione della domanda

L'invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest'ultimo caso l'apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell'invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda e sempre che la madre lavoratrice sia ancora in possesso dei requisiti per presentare una nuova domanda (31 dicembre di ciascun anno di sperimentazione).

6 - Accoglimento o rigetto della domanda

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Detto provvedimento sarà comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte della madre beneficiaria direttamente o tramite patronato.

L'efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo PEC ovvero dall'accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

L'Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

Per le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'Istituto provvederà a trasmettere alle rispettivi amministrazioni, il numero di mesi di beneficio dalle stesse richiesto in domanda, al fine di effettuare le necessarie verifiche di compatibilità con il congedo parentale dalle stesse fruito e per ogni ulteriore opportuno controllo.

7 - Rinuncia al beneficio

La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all'accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per l'acquisizione della domanda.

In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all'importo dei voucher riconsegnati.

Come già precedentemente precisato, il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 600 euro o a multipli di 600 euro.

A titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 1.200 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l'utilizzo di voucher per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.

La madre beneficiaria che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher ritirati e non utilizzati. Diversamente la rinuncia non avrà effetto e la

lavoratrice non potrà chiedere i mesi di congedo parentale a cui aveva rinunciato in cambio del beneficio. I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.

L'Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l'avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i mesi per i quali la rinuncia è stata esercitata.

L'Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.

L'Istituto, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.

8 - Monitoraggio

L'Istituto nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto ministeriale del 28 ottobre 2014 provvederà a tenere aperta la procedura di presentazione delle domande fino al 31 dicembre 2015.

In conformità con quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, in relazione all'andamento delle domande e alle disponibilità residue, il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con successivo decreto direttoriale, potrà indicare un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per accedere al beneficio, ovvero, anche in via concomitante, potrà rideterminare la misura del beneficio.

Al raggiungimento del limite di spesa di cui all'art. 7 del sopra menzionato decreto, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Il Direttore Generale

Nori

all.2-Tabella di riproporzionamento del beneficio in caso di lavoratrici a tempo parziale

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

- 8) FUCECCHIO;
- 9) LASTRA A SIGNA;
- 10) LONDA;
- 11) MARRADI;
- 12) MONTELUPO FIORENTINO;
- 13) PALAZZUOLO SUL SENIO;
- 14) PONTASSIEVE;
- 15) SCANDICCI;
- 16) SCARPERIA E SAN PIERO;
- 17) SIGNA;
- 18) VINCI

PROVINCIA DI LUCCA

- 1) ALTOPASCIO;
- 2) CAMAIORE;
- 3) CAPANNORI;
- 4) LUCCA;
- 5) MONTECARLO;
- 6) MASSAROSA;
- 7) PIETRASANTA;
- 8) PORCARI;
- 9) VIAREGGIO

PROVINCIA DI PISA

- 1) SAN GIULIANO TERME;
- 2) VECCHIANO.

PROVINCIA DI PISTOIA

- 1) LAMPORECCHIO;
- 2) LARCIANO;
- 3) MONSUMMANO TERME;
- 4) QUARRATA;
- 5) PISTOIA;
- 6) PIEVE A NIEVOLE;
- 7) PESCIA;
- 8) SERRAVALLE PISTOIESE.

PROVINCIA DI PRATO

- 1) CARMIGNANO;
- 2) MONTEMURLO;
- 3) PRATO;
- 4) VERNIO.

14A09600

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 28 ottobre 2014.

Criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita».

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

E CON

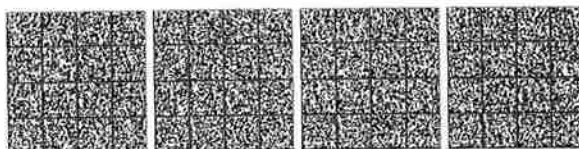
**IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il Capo II, di tutela della salute della lavoratrice, il Capo III, che disciplina il congedo di maternità, il Capo V, relativo al congedo parentale;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 2007 di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2007, n. 247, nonché l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che attribuisce a tali lavoratrici un congedo parentale di tre mesi;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e successive modifiche e integrazioni, la quale, all'articolo 4, commi 24 e seguenti, definisce misure sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

Visto l'articolo 4, comma 24, lettera b), della predetta legge 28 giugno 2012, n. 92 che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;



Visti i commi 25 e 26 dell'articolo 4 della citata legge 28 giugno 2012, n. 92, a mente dei quali si prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili sono stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure di cui al comma 24, il numero e l'importo dei voucher, ed è, altresì, determinata la quota di risorse da destinare alla misura di cui al comma 24, lettera b), per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sul fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2012 con il quale sono stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure di cui al comma 24 dell'articolo 4, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 e determinati il numero e l'importo dei voucher, nonché la quota di risorse da destinare alla misura;

Visto l'articolo 10, comma 3, del predetto decreto del 22 dicembre 2012, che prevede il monitoraggio dell'andamento della spesa anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo;

Considerato il grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui agli articoli 4 e seguenti del citato decreto del 22 dicembre 2012;

Ritenuto pertanto necessario individuare elementi per l'implementazione delle misure e degli interventi introdotti dall'articolo 4 del decreto del 22 dicembre 2012, nonché di prevedere l'applicazione della misura in questione anche alle lavoratrici madri dipendenti di pubbliche amministrazioni;

Di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sull'estensione delle misure dell'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 2012 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta

Art. 1.

Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

1. La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012.

2. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.

Art. 2.

Misura del beneficio e modalità di erogazione

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

2. Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

Art. 3.

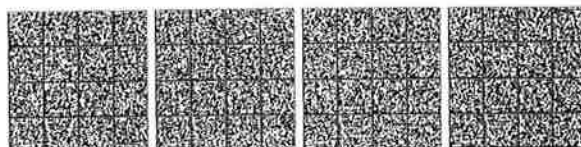
Modalità di ammissione

1. Per accedere al beneficio di cui all'articolo 1, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all'articolo 1 intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale con conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro i limiti temporali di presentazione, che comporta la revoca della precedente.

2. Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e il beneficio è erogato nel limite di spesa indicato all'articolo 7, comma 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

3. In relazione all'andamento delle domande ed alle disponibilità residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate e presuntivamente presentabili fino alla fine dell'anno, con successivo decreto direttoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere indicato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per accedere al beneficio di cui all'articolo 1 ovvero, anche in via concomitante, può essere rideterminata la misura del beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 2. In ogni caso qualora, a seguito delle domande accolte, sia stato raggiunto il limite di spesa di cui all'articolo 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti entro i successivi 120 giorni. Il superamento del termine si intende come rinuncia al beneficio.



Art. 4.

Esclusioni e limitazioni

1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'articolo 1 le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:

risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;

usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle Pari Opportunità istituito con l'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

2. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cui all'articolo 1, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

3. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

4. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi.

Art. 5.

Accesso all'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate

1. L'INPS provvede alla pubblicazione di apposite istruzioni, sul sito istituzionale www.inps.it, sia per l'istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 2012, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.

2. Le strutture pubbliche e private accreditate che hanno interesse possono presentare on line all'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimo è pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS ed è liberamente consultabile. Le strutture già iscritte nel 2013 possono manifestare la volontà di permanere nell'elenco confermando la sussistenza dei requisiti dichiarati.

3. L'elenco è aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on line delle madri lavoratrici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda on line, le strutture presenti in elenco.

4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on line per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.

Art. 6.

Riduzione del congedo parentale

1. La fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comporta una corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al fine della rideterminazione dei periodi di congedo ancora spettanti alla lavoratrice, l'INPS comunica al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

Art. 7.

Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La relativa spesa graverà sul capitolo 2180 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne" per ciascuno degli anni finanziari 2014 e 2015.

3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2014

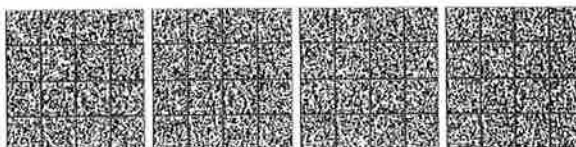
*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA-SCHIAPPA

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*
MADDALENI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 5345

14A09598



misura beneficio/ mese	part- time	mese	importo	vou	mese	importo	vou	mese	importo	vou	mese	importo	vou	mese	importo	vou		
€ 600,00	1%	1	€ 6,00	1	2	€ 12,00	1	3	€ 18,00	2	4	€ 24,00	2	5	€ 30,00	3	€ 36,00	4
€ 600,00	2%	1	€ 12,00	1	2	€ 24,00	2	3	€ 36,00	4	4	€ 48,00	5	5	€ 60,00	6	€ 72,00	7
€ 600,00	3%	1	€ 18,00	2	2	€ 36,00	4	3	€ 54,00	5	4	€ 72,00	7	5	€ 90,00	9	€ 108,00	11
€ 600,00	4%	1	€ 24,00	2	2	€ 48,00	5	3	€ 72,00	7	4	€ 96,00	10	5	€ 120,00	12	€ 144,00	14
€ 600,00	5%	1	€ 30,00	3	2	€ 60,00	6	3	€ 90,00	9	4	€ 120,00	12	5	€ 150,00	15	€ 180,00	18
€ 600,00	6%	1	€ 36,00	4	2	€ 72,00	7	3	€ 108,00	11	4	€ 144,00	14	5	€ 180,00	18	€ 216,00	22
€ 600,00	7%	1	€ 42,00	4	2	€ 84,00	8	3	€ 126,00	13	4	€ 168,00	17	5	€ 210,00	21	€ 252,00	25
€ 600,00	8%	1	€ 48,00	5	2	€ 96,00	10	3	€ 144,00	14	4	€ 192,00	19	5	€ 240,00	24	€ 288,00	29
€ 600,00	9%	1	€ 54,00	5	2	€ 108,00	11	3	€ 162,00	16	4	€ 216,00	22	5	€ 270,00	27	€ 324,00	32
€ 600,00	10%	1	€ 60,00	6	2	€ 120,00	12	3	€ 180,00	18	4	€ 240,00	24	5	€ 300,00	30	€ 360,00	36
€ 600,00	11%	1	€ 66,00	7	2	€ 132,00	13	3	€ 198,00	20	4	€ 264,00	26	5	€ 330,00	33	€ 396,00	40
€ 600,00	12%	1	€ 72,00	7	2	€ 144,00	14	3	€ 216,00	22	4	€ 288,00	29	5	€ 360,00	36	€ 432,00	43
€ 600,00	13%	1	€ 78,00	8	2	€ 156,00	16	3	€ 234,00	23	4	€ 312,00	31	5	€ 390,00	39	€ 468,00	47
€ 600,00	14%	1	€ 84,00	8	2	€ 168,00	17	3	€ 252,00	25	4	€ 336,00	34	5	€ 420,00	42	€ 504,00	50
€ 600,00	15%	1	€ 90,00	9	2	€ 180,00	18	3	€ 270,00	27	4	€ 360,00	36	5	€ 450,00	45	€ 540,00	54
€ 600,00	16%	1	€ 96,00	10	2	€ 192,00	19	3	€ 288,00	29	4	€ 384,00	38	5	€ 480,00	48	€ 576,00	58
€ 600,00	17%	1	€ 102,00	10	2	€ 204,00	20	3	€ 306,00	31	4	€ 408,00	41	5	€ 510,00	51	€ 612,00	61
€ 600,00	18%	1	€ 108,00	11	2	€ 216,00	22	3	€ 324,00	32	4	€ 432,00	43	5	€ 540,00	54	€ 648,00	65
€ 600,00	19%	1	€ 114,00	11	2	€ 228,00	23	3	€ 342,00	34	4	€ 456,00	46	5	€ 570,00	57	€ 684,00	68
€ 600,00	20%	1	€ 120,00	12	2	€ 240,00	24	3	€ 360,00	36	4	€ 480,00	48	5	€ 600,00	60	€ 720,00	72
€ 600,00	21%	1	€ 126,00	13	2	€ 252,00	25	3	€ 378,00	38	4	€ 504,00	50	5	€ 630,00	63	€ 756,00	76
€ 600,00	22%	1	€ 132,00	13	2	€ 264,00	26	3	€ 396,00	40	4	€ 528,00	53	5	€ 660,00	66	€ 792,00	79
€ 600,00	23%	1	€ 138,00	14	2	€ 276,00	28	3	€ 414,00	41	4	€ 552,00	55	5	€ 690,00	69	€ 828,00	83
€ 600,00	24%	1	€ 144,00	14	2	€ 288,00	29	3	€ 432,00	43	4	€ 576,00	58	5	€ 720,00	72	€ 864,00	86
€ 600,00	25%	1	€ 150,00	15	2	€ 300,00	30	3	€ 450,00	45	4	€ 600,00	60	5	€ 750,00	75	€ 900,00	90
€ 600,00	26%	1	€ 156,00	16	2	€ 312,00	31	3	€ 468,00	47	4	€ 624,00	62	5	€ 780,00	78	€ 936,00	94
€ 600,00	27%	1	€ 162,00	16	2	€ 324,00	32	3	€ 486,00	49	4	€ 648,00	65	5	€ 810,00	81	€ 972,00	97
€ 600,00	28%	1	€ 168,00	17	2	€ 336,00	34	3	€ 504,00	50	4	€ 672,00	67	5	€ 840,00	84	€ 1.008,00	101
€ 600,00	29%	1	€ 174,00	17	2	€ 348,00	35	3	€ 522,00	52	4	€ 696,00	70	5	€ 870,00	87	€ 1.044,00	104
€ 600,00	30%	1	€ 180,00	18	2	€ 360,00	36	3	€ 540,00	54	4	€ 720,00	72	5	€ 900,00	90	€ 1.080,00	108
€ 600,00	31%	1	€ 186,00	19	2	€ 372,00	37	3	€ 558,00	56	4	€ 744,00	74	5	€ 930,00	93	€ 1.116,00	112

€ 600,00	32%	1	€ 192,00	19	2	€ 384,00	38	3	€ 576,00	58	4	€ 768,00	77	5	€ 960,00	96	6	€ 1.152,00	115
€ 600,00	33%	1	€ 198,00	20	2	€ 396,00	40	3	€ 594,00	59	4	€ 792,00	79	5	€ 990,00	99	6	€ 1.188,00	119
€ 600,00	34%	1	€ 204,00	20	2	€ 408,00	41	3	€ 612,00	61	4	€ 816,00	82	5	€ 1.020,00	102	6	€ 1.224,00	122
€ 600,00	35%	1	€ 210,00	21	2	€ 420,00	42	3	€ 630,00	63	4	€ 840,00	84	5	€ 1.050,00	105	6	€ 1.260,00	126
€ 600,00	36%	1	€ 216,00	22	2	€ 432,00	43	3	€ 648,00	65	4	€ 864,00	86	5	€ 1.080,00	108	6	€ 1.296,00	130
€ 600,00	37%	1	€ 222,00	22	2	€ 444,00	44	3	€ 666,00	67	4	€ 888,00	89	5	€ 1.110,00	111	6	€ 1.332,00	133
€ 600,00	38%	1	€ 228,00	23	2	€ 456,00	46	3	€ 684,00	68	4	€ 912,00	91	5	€ 1.140,00	114	6	€ 1.368,00	137
€ 600,00	39%	1	€ 234,00	23	2	€ 468,00	47	3	€ 702,00	70	4	€ 936,00	94	5	€ 1.170,00	117	6	€ 1.404,00	140
€ 600,00	40%	1	€ 240,00	24	2	€ 480,00	48	3	€ 720,00	72	4	€ 960,00	96	5	€ 1.200,00	120	6	€ 1.440,00	144
€ 600,00	41%	1	€ 246,00	25	2	€ 492,00	49	3	€ 738,00	74	4	€ 984,00	98	5	€ 1.230,00	123	6	€ 1.476,00	148
€ 600,00	42%	1	€ 252,00	25	2	€ 504,00	50	3	€ 756,00	76	4	€ 1.008,00	101	5	€ 1.260,00	126	6	€ 1.512,00	151
€ 600,00	43%	1	€ 258,00	26	2	€ 516,00	52	3	€ 774,00	77	4	€ 1.032,00	103	5	€ 1.290,00	129	6	€ 1.548,00	155
€ 600,00	44%	1	€ 264,00	26	2	€ 528,00	53	3	€ 792,00	79	4	€ 1.056,00	106	5	€ 1.320,00	132	6	€ 1.584,00	158
€ 600,00	45%	1	€ 270,00	27	2	€ 540,00	54	3	€ 810,00	81	4	€ 1.080,00	108	5	€ 1.350,00	135	6	€ 1.620,00	162
€ 600,00	46%	1	€ 276,00	28	2	€ 552,00	55	3	€ 828,00	83	4	€ 1.104,00	110	5	€ 1.380,00	138	6	€ 1.656,00	166
€ 600,00	47%	1	€ 282,00	28	2	€ 564,00	56	3	€ 846,00	85	4	€ 1.128,00	113	5	€ 1.410,00	141	6	€ 1.692,00	169
€ 600,00	48%	1	€ 288,00	29	2	€ 576,00	58	3	€ 864,00	86	4	€ 1.152,00	115	5	€ 1.440,00	144	6	€ 1.728,00	173
€ 600,00	49%	1	€ 294,00	29	2	€ 588,00	59	3	€ 882,00	88	4	€ 1.176,00	118	5	€ 1.470,00	147	6	€ 1.764,00	176
€ 600,00	50%	1	€ 300,00	30	2	€ 600,00	60	3	€ 900,00	90	4	€ 1.200,00	120	5	€ 1.500,00	150	6	€ 1.800,00	180
€ 600,00	51%	1	€ 306,00	31	2	€ 612,00	61	3	€ 918,00	92	4	€ 1.224,00	122	5	€ 1.530,00	153	6	€ 1.836,00	184
€ 600,00	52%	1	€ 312,00	31	2	€ 624,00	62	3	€ 936,00	94	4	€ 1.248,00	125	5	€ 1.560,00	156	6	€ 1.872,00	187
€ 600,00	53%	1	€ 318,00	32	2	€ 636,00	64	3	€ 954,00	95	4	€ 1.272,00	127	5	€ 1.590,00	159	6	€ 1.908,00	191
€ 600,00	54%	1	€ 324,00	32	2	€ 648,00	65	3	€ 972,00	97	4	€ 1.296,00	130	5	€ 1.620,00	162	6	€ 1.944,00	194
€ 600,00	55%	1	€ 330,00	33	2	€ 660,00	66	3	€ 990,00	99	4	€ 1.320,00	132	5	€ 1.650,00	165	6	€ 1.980,00	198
€ 600,00	56%	1	€ 336,00	34	2	€ 672,00	67	3	€ 1.008,00	101	4	€ 1.344,00	134	5	€ 1.680,00	168	6	€ 2.016,00	202
€ 600,00	57%	1	€ 342,00	34	2	€ 684,00	68	3	€ 1.026,00	103	4	€ 1.368,00	137	5	€ 1.710,00	171	6	€ 2.052,00	205
€ 600,00	58%	1	€ 348,00	35	2	€ 696,00	70	3	€ 1.044,00	104	4	€ 1.392,00	139	5	€ 1.740,00	174	6	€ 2.088,00	209
€ 600,00	59%	1	€ 354,00	35	2	€ 708,00	71	3	€ 1.062,00	106	4	€ 1.416,00	142	5	€ 1.770,00	177	6	€ 2.124,00	212
€ 600,00	60%	1	€ 360,00	36	2	€ 720,00	72	3	€ 1.080,00	108	4	€ 1.440,00	144	5	€ 1.800,00	180	6	€ 2.160,00	216
€ 600,00	61%	1	€ 366,00	37	2	€ 732,00	73	3	€ 1.098,00	110	4	€ 1.464,00	146	5	€ 1.830,00	183	6	€ 2.196,00	220
€ 600,00	62%	1	€ 372,00	37	2	€ 744,00	74	3	€ 1.116,00	112	4	€ 1.488,00	149	5	€ 1.860,00	186	6	€ 2.232,00	223
€ 600,00	63%	1	€ 378,00	38	2	€ 756,00	76	3	€ 1.134,00	113	4	€ 1.512,00	151	5	€ 1.890,00	189	6	€ 2.268,00	227
€ 600,00	64%	1	€ 384,00	38	2	€ 768,00	77	3	€ 1.152,00	115	4	€ 1.536,00	154	5	€ 1.920,00	192	6	€ 2.304,00	230
€ 600,00	65%	1	€ 390,00	39	2	€ 780,00	78	3	€ 1.170,00	117	4	€ 1.560,00	156	5	€ 1.950,00	195	6	€ 2.340,00	234
€ 600,00	66%	1	€ 396,00	40	2	€ 792,00	79	3	€ 1.188,00	119	4	€ 1.584,00	158	5	€ 1.980,00	198	6	€ 2.376,00	238

€ 600,00	67%	1	€ 402,00	40	2	€ 804,00	80	3	€ 1.206,00	121	4	€ 1.608,00	161	5	€ 2.010,00	201	6	€ 2.412,00	241
€ 600,00	68%	1	€ 408,00	41	2	€ 816,00	82	3	€ 1.224,00	122	4	€ 1.632,00	163	5	€ 2.040,00	204	6	€ 2.448,00	245
€ 600,00	69%	1	€ 414,00	41	2	€ 828,00	83	3	€ 1.242,00	124	4	€ 1.656,00	166	5	€ 2.070,00	207	6	€ 2.484,00	248
€ 600,00	70%	1	€ 420,00	42	2	€ 840,00	84	3	€ 1.260,00	126	4	€ 1.680,00	168	5	€ 2.100,00	210	6	€ 2.520,00	252
€ 600,00	71%	1	€ 426,00	43	2	€ 852,00	85	3	€ 1.278,00	128	4	€ 1.704,00	170	5	€ 2.130,00	213	6	€ 2.556,00	256
€ 600,00	72%	1	€ 432,00	43	2	€ 864,00	86	3	€ 1.296,00	130	4	€ 1.728,00	173	5	€ 2.160,00	216	6	€ 2.592,00	259
€ 600,00	73%	1	€ 438,00	44	2	€ 876,00	88	3	€ 1.314,00	131	4	€ 1.752,00	175	5	€ 2.190,00	219	6	€ 2.628,00	263
€ 600,00	74%	1	€ 444,00	44	2	€ 888,00	89	3	€ 1.332,00	133	4	€ 1.776,00	178	5	€ 2.220,00	222	6	€ 2.664,00	266
€ 600,00	75%	1	€ 450,00	45	2	€ 900,00	90	3	€ 1.350,00	135	4	€ 1.800,00	180	5	€ 2.250,00	225	6	€ 2.700,00	270
€ 600,00	76%	1	€ 456,00	46	2	€ 912,00	91	3	€ 1.368,00	137	4	€ 1.824,00	182	5	€ 2.280,00	228	6	€ 2.736,00	274
€ 600,00	77%	1	€ 462,00	46	2	€ 924,00	92	3	€ 1.386,00	139	4	€ 1.848,00	185	5	€ 2.310,00	231	6	€ 2.772,00	277
€ 600,00	78%	1	€ 468,00	47	2	€ 936,00	94	3	€ 1.404,00	140	4	€ 1.872,00	187	5	€ 2.340,00	234	6	€ 2.808,00	281
€ 600,00	79%	1	€ 474,00	47	2	€ 948,00	95	3	€ 1.422,00	142	4	€ 1.896,00	190	5	€ 2.370,00	237	6	€ 2.844,00	284
€ 600,00	80%	1	€ 480,00	48	2	€ 960,00	96	3	€ 1.440,00	144	4	€ 1.920,00	192	5	€ 2.400,00	240	6	€ 2.880,00	288
€ 600,00	81%	1	€ 486,00	49	2	€ 972,00	97	3	€ 1.458,00	146	4	€ 1.944,00	194	5	€ 2.430,00	243	6	€ 2.916,00	292
€ 600,00	82%	1	€ 492,00	49	2	€ 984,00	98	3	€ 1.476,00	148	4	€ 1.968,00	197	5	€ 2.460,00	246	6	€ 2.952,00	295
€ 600,00	83%	1	€ 498,00	50	2	€ 996,00	100	3	€ 1.494,00	149	4	€ 1.992,00	199	5	€ 2.490,00	249	6	€ 2.988,00	299
€ 600,00	84%	1	€ 504,00	50	2	€ 1.008,00	101	3	€ 1.512,00	151	4	€ 2.016,00	202	5	€ 2.520,00	252	6	€ 3.024,00	302
€ 600,00	85%	1	€ 510,00	51	2	€ 1.020,00	102	3	€ 1.530,00	153	4	€ 2.040,00	204	5	€ 2.550,00	255	6	€ 3.060,00	306
€ 600,00	86%	1	€ 516,00	52	2	€ 1.032,00	103	3	€ 1.548,00	155	4	€ 2.064,00	206	5	€ 2.580,00	258	6	€ 3.096,00	310
€ 600,00	87%	1	€ 522,00	52	2	€ 1.044,00	104	3	€ 1.566,00	157	4	€ 2.088,00	209	5	€ 2.610,00	261	6	€ 3.132,00	313
€ 600,00	88%	1	€ 528,00	53	2	€ 1.056,00	106	3	€ 1.584,00	158	4	€ 2.112,00	211	5	€ 2.640,00	264	6	€ 3.168,00	317
€ 600,00	89%	1	€ 534,00	53	2	€ 1.068,00	107	3	€ 1.602,00	160	4	€ 2.136,00	214	5	€ 2.670,00	267	6	€ 3.204,00	320
€ 600,00	90%	1	€ 540,00	54	2	€ 1.080,00	108	3	€ 1.620,00	162	4	€ 2.160,00	216	5	€ 2.700,00	270	6	€ 3.240,00	324
€ 600,00	91%	1	€ 546,00	55	2	€ 1.092,00	109	3	€ 1.638,00	164	4	€ 2.184,00	218	5	€ 2.730,00	273	6	€ 3.276,00	328
€ 600,00	92%	1	€ 552,00	55	2	€ 1.104,00	110	3	€ 1.656,00	166	4	€ 2.208,00	221	5	€ 2.760,00	276	6	€ 3.312,00	331
€ 600,00	93%	1	€ 558,00	56	2	€ 1.116,00	112	3	€ 1.674,00	167	4	€ 2.232,00	223	5	€ 2.790,00	279	6	€ 3.348,00	335
€ 600,00	94%	1	€ 564,00	56	2	€ 1.128,00	113	3	€ 1.692,00	169	4	€ 2.256,00	226	5	€ 2.820,00	282	6	€ 3.384,00	338
€ 600,00	95%	1	€ 570,00	57	2	€ 1.140,00	114	3	€ 1.710,00	171	4	€ 2.280,00	228	5	€ 2.850,00	285	6	€ 3.420,00	342
€ 600,00	96%	1	€ 576,00	58	2	€ 1.152,00	115	3	€ 1.728,00	173	4	€ 2.304,00	230	5	€ 2.880,00	288	6	€ 3.456,00	346
€ 600,00	97%	1	€ 582,00	58	2	€ 1.164,00	116	3	€ 1.746,00	175	4	€ 2.328,00	233	5	€ 2.910,00	291	6	€ 3.492,00	349
€ 600,00	98%	1	€ 588,00	59	2	€ 1.176,00	118	3	€ 1.764,00	176	4	€ 2.352,00	235	5	€ 2.940,00	294	6	€ 3.528,00	353
€ 600,00	99%	1	€ 594,00	59	2	€ 1.188,00	119	3	€ 1.782,00	178	4	€ 2.376,00	238	5	€ 2.970,00	297	6	€ 3.564,00	356
€ 600,00	100%	1	€ 600,00	60	2	€ 1.200,00	120	3	€ 1.800,00	180	4	€ 2.400,00	240	5	€ 3.000,00	300	6	€ 3.600,00	360

	LEGENDA
	misura massima del beneficio mensilmente erogabile
	percentuale di part-time
	numero di mesi per il quale si chiede il beneficio
	importo riproporzionato in ragione della percentuale di part-time e del numero di mesi richiesti
	numero di voucher (del valore di 10 euro l'uno) spettanti in ragione della percentuale di part-time e del numero di mesi richiesti
	rapporto di lavoro full time